



Procura della Repubblica
presso il Tribunale
TRANI

M_DG.Procura della Repubblica presso il Tribunale di TRANI - Prot. 23/12/2022.0007459.U

AI COMANDI CARABINIERI DEL CIRCONDARIO:	AI COMANDI CARABINIERI CON SEDE BARI:
Compagnia Carabinieri TRANI	R.O.S.
Tenenza Carabinieri BISCEGLIE	Reparto Operativo
Stazione Carabinieri TRANI	Gruppo Carabinieri Forestali
Stazione Carabinieri CORATO	Tutela Ambiente - N.O.E.
Stazione Carabinieri RUVO DI PUGLIA	Tutela Salute - N.A.S.
Compagnia Carabinieri BARLETTA	Nucleo T.P.C.
Stazione Carabinieri BARLETTA	Tutela Lavoro Nucleo Ispettorato del Lavoro
Stazione Carabinieri CANOSA PUGLIA	Agli Uffici della POLIZIA DI STATO CON SEDE IN BARI:
Compagnia Carabinieri ANDRIA	D.I.G.O.S.
Stazione Carabinieri ANDRIA	Squadra Mobile
Stazione Carabinieri MINERVINO MURGE	Compartimento Polizia Postale
Stazione Carabinieri SPINAZZOLA	Compartimento Polizia Stradale
Compagnia Carabinieri MOLFETTA	Sottosezione Polstrada Bari Sud
Tenenza Carabinieri TERLIZZI	Compartimento Polizia di Frontiera
Stazione Carabinieri MOLFETTA	Compartimento Polizia Ferroviaria
Reparto CC Parco Nazionale ALTAMURA	ALLA GUARDIA di FINANZA CON SEDE IN BARI:
Alta Murgia	Nucleo P.E.F.
ALLA POLIZIA DI STATO DEL CIRCONDARIO:	Nucleo Operativo Metropolitano
SQUADRA MOBILE	ALLA GUARDIA di FINANZA DEL CIRCONDARIO:
U.P.G.S.P.	Nucleo P.E.F. G. di F. BARLETTA
DIGOS ANDRIA	Gruppo G. di F. BARLETTA
Commissariato BARLETTA	Compagnia G. di F. ANDRIA
Commissariato CANOSA DI PUGLIA	Compagnia G. di F. TRANI
Commissariato CORATO	Tenenza G. di F. MOLFETTA
Commissariato TRANI	
Sezione PolStrada B.A.T. ANDRIA	
Sottos.ne PolStrada TRANI	
POLFER - Posto Fisso BARLETTA	
Reparto Polizia Penitenziaria TRANI	

Procura della Repubblica presso il Tribunale di TRANI

Circolare per la Polizia Giudiziaria sulla applicazione della cd Riforma Cartabia -

ALLA POLIZIA LOCALE DEL CIRCONDARIO:			
Polizia Locale di	ANDRIA	Questura di	ANDRIA
Polizia Locale di	BARLETTA	Comando Provinciale Carabinieri	TRANI
Polizia Locale di	BISCEGLIE	Comando Provinciale	
Polizia Locale di	CANOSA DI PUGLIA	della Guardia di Finanza	BARLETTA
Polizia Locale di	CORATO	Questura di	BARI
Polizia Locale di	MINERVINO MURGE	Comando Provinciale Carabinieri	BARI
Polizia Locale di	MOLFETTA	Comando Provinciale	
Polizia Locale	RUVO DI PUGLIA	della Guardia di Finanza	BARI
Polizia Locale di	SPINAZZOLA	Direzione Marittima	BARI
Polizia Locale di	TERLIZZI	Comando Provinciale VVF	BARLETTA
Polizia Locale di	TRANI	Comando Provinciale VVF	BARI
		Casa Circondariale	TRANI
Agenzia Dogane e Monopoli		Al Procuratore Aggiunto	
Sez. Op.va Territoriale BAT	BARLETTA	Ai Sostituti	
Agenzia Dogane e Monopoli		Procuratore della Repubblica	
Sez. Op.va Territoriale	MOLFETTA	Al Personale amministrativo	SEDE
Agenzia delle Entrate	BARI		
Agenzia delle Entrate	BARLETTA		
AUSL BA/2 – S.P.E.S.A.L.	MOLFETTA	Alla Sezione di P.G.	
AUSL BAT – S.P.E.S.A.L.	ANDRIA	Aliquota Carabinieri	
Capitaneria di Porto	BARLETTA	Aliquota Polizia di Stato	
Capitaneria di Porto	MOLFETTA	Aliquota Guardia di Finanza	
Polizia Metropolitana	BARI	Al personale di PG aggregato all'Ufficio	SEDE
A.R.P.A. – Puglia	BARI	e per conoscenza	
Agenzia Dogane e Monopoli	BARI	Alla Procura Generale della Repubblica	BARI
Polizia Provinciale – BAT	BARLETTA		
Ispettorato del Lavoro	BARI		
Servizio Ispettivo INAIL	BARI		
Servizio Ispettivo INPS	BARI		
Capitaneria di Porto	BARI		

OGGETTO: Direttiva alla polizia giudiziaria sulla applicazione del D. Lgs. 10.10.2022, n. 150 (cd Riforma Cartabia).

1 PREMessa: ambito

Il Decreto Legislativo indicato in oggetto (cosiddetta riforma Cartabia) entrerà in vigore il 30 dicembre 2022.

Esso modifica in modo significativo anche aspetti procedurali e sostanziale rilevanti per la attività di Polizia Giudiziaria, sicchè si rende necessario uniformarne la applicazione nell'ambito del circondario.

1.1 Territoriale

Le indicazioni di seguito formulate riguardano gli atti di polizia giudiziaria relativi a procedimenti di competenza di questo Ufficio.

Si tratta di indicazioni in larga parte (sebbene non totalmente) sovrapponibili a quelle adottate dall'Ufficio della Procura della Repubblica di Bari, con il quale è stata condivisa sia la fase della elaborazione che la fase della comunicazione.

1.2 Di materia

La disciplina che di seguito sarà trattata dovrà essere seguita nell'ambito dei procedimenti per qualsiasi reato.

1.3 Cronologico

Al momento in cui questa circolare viene predisposta non è ancora stato convertito in legge il decreto legge 162/2022 che, intervenendo sul d.lgs. 150/2022, ne ha previsto il rinvio della entrata in vigore al 30.12.2022. Si ipotizza che in sede di conversione non saranno modificati i contenuti delle previsioni del d.lgs. 150/2022 ma, al più, sarà introdotta una più articolata disciplina transitoria.

Questa circolare, tuttavia, va adottata e resa nota ai Servizi di Polizia Giudiziaria del circondario almeno alcuni giorni prima del 30.12.2022, al fine di consentirne la attuazione, sicché non può ulteriormente attendersi che sia approvata la legge di conversione.

Si assume, al momento, che essa non interverrà sui punti di seguito trattati, se non per quanto riguarda la questione trattata nel § 7, come si dirà.

Partendo da questa premessa, sebbene a stretto rigore dovrebbe farsi una distinzione tra atti cui si applica la nuova disciplina e atti cui la nuova disciplina non si applica, tuttavia, in linea di massima, poiché l'applicazione delle parti della nuova normativa che sono qui esaminate non reca mai nocimento né alle indagini né all'indagato, **tutte le disposizioni di seguito richiamate potranno essere applicate a partire dal 30 dicembre 2022.**

2 IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI, AVVERTIMENTO EX ART. 161, COMMA 01, C.P.P. E DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO AI SENSI DELL'ART. 161, COMMA 1, C.P.P.

2.1 Premessa: cosa cambia con la riforma Cartabia.

Nel sistema venutosi a delineare con la riforma **un passaggio fondamentale, in materia di notificazioni, è costituito dal primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini e cioè dal primo contatto dell'indagato con la polizia giudiziaria.**

Con la riforma, il sistema delle notifiche, infatti, una volta eseguito l'adempimento di seguito riportato (l'adempimento di cui ai commi 01 e 1 dell'art. 161 c.p.p.), cambia completamente: tutte le notifiche destinate all'indagato saranno fatte al difensore ad eccezione delle notifiche degli atti introduttivi del giudizio e del decreto penale che saranno fatte al domicilio eletto o dichiarato.

Se invece non viene eseguito l'adempimento di cui ai commi 01 e 1 dell'art. 161 c.p.p., si continua a seguire il sistema finora vigente (e che resta in vigore appunto per questi casi) per le notifiche: quello principalmente incentrato sugli adempimenti ex artt. 157 e ss. c.p.p..

2.2 Cosa fare

In occasione di quel primo contatto la polizia giudiziaria deve:

1. ricevere la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai sensi del **comma 1** dell'art. 161 c.p.p. e identificare la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini con la contestuale acquisizione dalla medesima dei dati elencati dall'art. 349, comma 3, c.p.p. come modificato¹;
2. ricevere la nomina del difensore di fiducia o nominare (si ripete: già in occasione di quel primo contatto) il difensore di ufficio e comunicare all'indagato nello stesso contesto le generalità e i recapiti del difensore di ufficio;
3. procedere correttamente all'avvertimento di cui al **comma 01** del medesimo art. 161 c.p.p.² (indicando all'indagato le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria cui sarà inoltrata la notizia di reato).

Nella sostanza questi adempimenti verranno più agevolmente eseguiti compilando il verbale che costituisce l'allegato I a questa circolare ed eseguendo gli adempimenti in esso riportati.

¹ << articolo 349. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone (...)

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161, nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha la temporanea dimora o domicilio, oltre a indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità. Osserva inoltre le disposizioni dell'art. 66. (...) >>.

² Si riportano di seguito le parti di interesse dell'art. 161 c.p.p. (Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni):

<< 01. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.

1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.

(...) >>

Infatti il modulo di verbale **allegato 1** raccoglie, in un unico contesto, le formalità da compiersi da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria in occasione del *primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini*.

Se saranno correttamente eseguiti gli adempimenti sopra indicati, nel corso del procedimento penale:

- sarà possibile alla segreteria del p.m. o alla cancelleria del giudice notificare all'indagato mediante semplice consegna al difensore di fiducia o di ufficio tutti gli atti successivi a quel primo contatto diversi dagli "atti introduttivi del giudizio" e dal decreto penale di condanna; per esempio sarà possibile notificare alla persona sottoposta alle indagini, mediante consegna al difensore, il provvedimento di convalida del sequestro *ex art. 355, comma 2, c.p.p.* e l'avviso di conclusione delle indagini *ex art. 415 bis c.p.p.*);
- si disporrà del domicilio (dichiarato o eletto) utile per la successiva notifica degli "atti introduttivi del giudizio" e del decreto penale di condanna a mente dell'art. 157-ter c.p.p..

2.3 Quando

Quando si deve procedere alla redazione del verbale allegato 1?

- A) in tutti i casi in cui, nell'ambito delle indagini, vi sia per qualsiasi ragione un contatto con l'indagato che comporti la sua conoscenza della pendenza della attività di indagine: potrebbe trattarsi di un sequestro *ex art. 354, comma 3, c.p.p.* di una ispezione o perquisizione di iniziativa, ma anche della esecuzione di un atto del Pubblico Ministero che comporti il contatto con l'indagato;
- B) in tutti i casi in cui questo specifico adempimento viene delegato dal Pubblico Ministero sia da solo sia unitamente ad altri adempimenti (p.e. notifica di un atto)
- C) in tutti i casi in cui si ravvisino concrete ragioni che depongono per l'imminente irreperibilità dell'indagato e sempre che si possa escludere che ciò nuoccia alle indagini in corso.

In altri termini, la diffusa (e poco condivisibile) prassi di procedere, non appena ricevuta una denuncia, alla identificazione del denunciato con verbale di identificazione e di elezione di domicilio in modo automatico dovrà essere sostituita da una identificazione nei termini sopra indicati e soltanto nei casi sopra parimenti indicati.

2.4 Precisazione in tema di identificazione

Questo Ufficio con circolare prot. 3511/2020 ha formulato delle indicazioni sulle modalità di predisposizione della Comunicazione di Notizia di Reato.

In particolare si è richiesto di indicare per ciascun indagato

OCCUPAZIONE	<input type="checkbox"/>	disoccupato	<input type="checkbox"/>	non nota	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	-------------	--------------------------	----------	--------------------------

Nella circolare si precisava:

"Ove si tratti di circostanza nota, è preferibile che sia indicato anche (quali informazioni utili rispetto alla scelta del rito del decreto penale di condanna) se siano occupati/disoccupati."

Dovremo affinare questo strumento trovando un modo che non sia troppo gravoso per i servizi di PG.

Ma occorre ora evidenziare che questa precisazione nella informativa assume oggi ancor più importanza: con la riforma Cartabia, infatti, si amplia la possibilità di ricorrere al decreto penale e si prevede che per determinare la pena pecuniaria (convertendo quella detentiva) il Giudice deve valutare la *“quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare”*. Quindi è importante sapere quali siano le condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato.

Ripeto: si tornerà sul punto con altra circolare, ma occorre prestare sin d'ora attenzione alle condizioni economiche, patrimoniali e di vita, quanto meno riportando se si tratti di percettore di reddito e le ulteriori condizioni note.

3 DOMICILIO DEL QUERELANTE E NOTIFICAZIONI AL QUERELANTE

3.1 Premessa: cosa cambia con la Riforma Cartabia

La riforma ha inciso in modo rilevante anche sul piano delle notificazioni, anche con riferimento al querelante. Il Legislatore, infatti, richiede al querelante di indicare un domicilio, anche digitale, ove ricevere le comunicazioni relative al procedimento.

La nuova normativa risponde alla duplice esigenza di semplificazione dei passaggi procedurali, e della responsabilizzazione della persona offesa/querelante – obiettivo ricorrente ed espresso anche nelle nuove forme di remissione tacita della querela proposta. Sul piano delle conseguenze correlate al mancato assolvimento dell'obbligo di indicazione del domicilio, si è privilegiata una soluzione procedimentale, attraverso la previsione della notifica degli atti attraverso il deposito presso la cancelleria.

Più in particolare, l'art. 153 *bis* c.p.p. introdotto con il testo della riforma ha previsto specifici oneri per i querelanti.

Per quanto attiene alla raccolta della querela e, pertanto, agli adempimenti in capo alla polizia giudiziaria, la persona offesa che abbia proposto querela, nella dichiarazione di querela e con le forme previste per la stessa, ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento.

Quando la polizia giudiziaria riceve la querela, è opportuno richiedere la dichiarazione o l'elezione di domicilio, se il querelante rimane inerte sotto tale profilo.

Il querelante può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato come domicilio.

Tuttavia, occorre evidenziare che il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità previste dall'articolo 111 *bis* c.p.p. (deposito telematico), ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.

3.2 Cosa fare

Nell'ipotesi in cui la persona offesa eserciti la facoltà di proporre querela e, pertanto, assuma la veste di *querelante*, dovranno essere curati gli adempimenti di competenza della polizia giudiziaria mediante l'utilizzo del modulo allegato 2.

L'allegato 2 raccoglie in un unico modulo il verbale di proposizione della querela con la dichiarazioni o l'elezione di domicilio della persona offesa querelante prevista dall'art. 153 bis c.p.p.³, introdotto *ex novo* dall'art. 10, comma 1, lett. e) D. Lgs. 10.10.2022 n. 150.

Il querelante può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato come domicilio.

3.3 Quando

Quando la polizia giudiziaria riceve la querela, è opportuno richiedere comunque la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

4 LA DOCUMENTAZIONE DELLE "ALTRE SOMMARIE INFORMAZIONI" (CD S.I. TESTIMONIALI)

4.1 Premessa: cosa cambia con la Riforma Cartabia.

4.1.1 Le altre sommarie informazioni ex art. 351

Importanti sono, altresì, le novità in materia di documentazione degli atti con particolare riferimento alla documentazione del verbale di assunzione delle *sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p.* e di interrogatorio delegato della persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà (v. art. 370, comma 1, c.p.p.)

L'art. 357 ⁽⁴⁾e l'art. 351 ⁽⁵⁾ c.p.p., in nota riportati con le modifiche evidenziate in **grassetto**, sono stati significativamente modificati, sempre a decorrere dal 30 dicembre 2022. Con la riforma, in estrema sintesi, ci sono:

³ «Art. 153-bis (Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante.). –

1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.

4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.».

⁴ c.p.p. art. 357. Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

- a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
- b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
- c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351;
- d) perquisizioni e sequestri;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di TRANI

Circolare per la Polizia Giudiziaria sulla applicazione della cd Riforma Cartabia -

- a) casi in cui la fonoregistrazione è obbligatoria soltanto se richiesta dalla parte che deve essere sentita;
- b) casi in cui la fonoregistrazione resta obbligatoria ma dalla violazione dell'obbligo non deriva una inutilizzabilità dell'atto. È appena il caso di evidenziare l'obbligo di

e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;

f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373.

3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a)⁴, oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità⁴ sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3- bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria⁴.

4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero.

5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.

⁵ c.p.p. art. 351. Altre sommarie informazioni

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

⁶ Per l'aggiunta nel presente articolo del comma 1-quater vedi l'art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.

osservanza delle norme processuali anche quando la loro inosservanza non sia assistita da alcuna sanzione processuale⁷;

- c) casi in cui la fonoregistrazione non soltanto è obbligatoria (anche se non richiesta dalla persona sentita) ma è anche prevista a pena di inutilizzabilità;

In ogni caso, si fanno salve situazioni di impossibilità di assicurare la fonoregistrazione nei termini che si diranno.

Parallelamente, la riforma pone le premesse affinché l'attività svolta dal Giudice o dal Pubblico Ministero sia documentata in modo ancora più rigoroso, e cioè con videoregistrazione. Su quest'ultimo tema, tuttavia, non è il caso di soffermarsi in questa sede.

4.1.2 Le sommarie informazioni ex artt. 362 e 370

Analogo obbligo di documentazione sussiste quando la polizia giudiziaria assuma le informazioni "testimoniali" su delega del pubblico ministero, dunque ai sensi del combinato disposto degli artt. 370, comma 1, e 362 c.p.p.⁸

4.2 Cosa fare

Per la redazione del verbale di "altre sommarie informazioni" (cd sommarie informazioni *testimoniali*), è stato predisposto e dovrà essere utilizzato il modulo allegato 3.

E' bene che le verbalizzazioni siano in linea di massima sempre accompagnate dalla fonoregistrazione e che quindi i servizi di polizia giudiziaria siano attrezzati con le relative apparecchiature. Quando la fonoregistrazione è assolutamente impossibile, deve darsi atto a verbale della impossibilità nei termini sotto indicati.

Più esattamente, seguendo la stessa schematizzazione sopra riportata (caso a), b) e c), può dirsi in estrema sintesi:

- a) nel verbale di *Altre sommarie informazioni* (art. 351 c.p.p.) dovrà essere sempre contenuto l'avviso alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni che "*salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica*". Ove la persona chiamata a rendere sommarie informazioni chieda che le dichiarazioni da rendere

⁷ Ai sensi dell'art. 124 c.p.p. relativo all'*Obbligo di osservanza delle norme processuali*

1. *I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.*

2. *I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.*

⁸ Infatti il comma *1quater* dell'art. 362 c.p.p., introdotto dall'art. 18, comma 1, lett. b), D. Lvo 10 ottobre 2022, n. 150, dispone, in modo analogo all'art. 351, comma 1 *quater* c.p.p., che << *1 quater. Alle persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica* >>.

vengano documentate mediante riproduzione fonografica si deve procedere in tal senso, salva la eventuale indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico **della quale deve darsi atto nel verbale.**

Riepilogando:

occorre avvertire la persona sentita di tale facoltà, darne atto a verbale ed acquisire l'eventuale richiesta di registrazione;

allo stesso modo occorre dare atto a verbale dell'ipotesi che la persona sentita non si avvalga del diritto di registrazione delle dichiarazioni;

occorre dar conto dell'eventuale contingente mancanza, in capo all'ufficio, di strumenti atti a registrare;

b) ove le dichiarazioni da rendere riguardino taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p. si deve procedere alla riproduzione fonografica, anche se la persona sentita non lo richiede, salva la eventuale indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico **della quale deve darsi atto nel verbale;**

c) ove le dichiarazioni debbano essere rese da persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità le stesse devono essere documentate integralmente, **a pena di inutilizzabilità**, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto, di tali indisponibilità e ragioni di urgenza (l'indisponibilità e le ragioni di urgenza devono dunque sussistere entrambe) deve darsi atto nel verbale.

4.3 Quando

Ancorchè il legislatore non abbia introdotto un obbligo generalizzato di audio registrazione, appare preferibile che i servizi di polizia giudiziaria (che dovranno comunque dotarsi delle apparecchiature necessarie) procedano nel modo più ampio possibile alla audio registrazione, ponendo particolare attenzione ai casi di:

a) richiesta della persona sentita;

b) procedimenti di cui all'art. 407 lett.a): per quanto riguarda la competenza di questo Ufficio si segnala in modo particolare l'inclusione delle ipotesi di omicidio, rapina, estorsione, in materia di armi da guerra o più armi comuni, delle ipotesi di cui all'art. 80 in materia di sostanze stupefacenti, le ipotesi più gravi di associazione per delinquere e di cd codice rosso (la vittima peraltro in quest'ultimo caso potrebbe rientrare comunque nella previsione di persona in condizioni di particolare vulnerabilità);

c) assunzione da persona minorenni;

d) assunzione da persona inferma di mente;

e) assunzione in condizioni di particolare vulnerabilità: l'art. 90-quater precisa "1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del

fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato” .

Il quadro normativo risultante dalla riforma, dunque, si può schematizzare in una tabella riportante in forma schematica le ipotesi sopra descritte:

Disposizione	Ipotesi	documentazione
art. 357 co. 3-bis per p.g. art. 373 co. 2-ter per PM	Sommarie informazioni se si procede per un delitto p. e p. dall'art. 407 co. 2 lett. a) oppure se il soggetto lo richieda espressamente.	Documentazione fonografica, salva contingente indisponibilità di strumenti o personale. Trascrizione solo ove assolutamente indispensabile, anche ad opera di p.g.
Art. 357 co. 3-ter Art. 373 co. 2-quater Art. 391-ter co. 3-ter	Sommarie informazioni assunte da minore, d infermo di mente o da persona in condizione di particolare vulnerabilità	Documentazione audiovisiva o fonografica, salva indisponibilità contingente e ragioni di urgenza (a pena di inutilizzabilità)

5 LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DELL'INDAGATO E DELL'INTERROGATORIO DELEGATO

5.1 Premessa: cosa prevede la riforma Cartabia

5.1.1 Le sommarie informazioni dall'indagato ex art. 350

Il c. 4 bis dell'art. 350 c.p.p. ha previsto la possibilità per la polizia giudiziaria di richiedere al pubblico ministero di autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. La condizione per inoltrare la richiesta è che vi sia il consenso dell'indagato e del difensore, consenso che pertanto sarà opportuno raccogliere prima di richiedere l'autorizzazione al pubblico ministero.

Si tratta di uno strumento che può risultare particolarmente utile soprattutto per evitare di ricorrere alla subdelega, che normalmente comporta un notevole allungamento dei tempi di evasione della delega, oggi ancor meno tollerabile alla luce di quanto si dirà nel successivo §.9.

L'atto si svolge nelle forme previste dall'art. 133 *ter* c.p.p., di recente introduzione, cui si rinvia per quanto compatibile.

Occorre sottolineare, in particolare, che anche il difensore può collegarsi dal luogo ove si trova, ma che ha diritto a prender parte all'atto nel luogo ove si trovi il suo assistito; che "il

collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre": ne consegue che sia fondamentale garantire la visibilità a tutte le parti coinvolte e la possibilità di ascolto e intervento per tutti, in ogni momento.

5.1.2 L'interrogatorio delegato ex art. 370 co 1 bis

Stante il disposto dell'art. 370 c. 1 *bis* c.p.p., tali modalità si applicano anche nel caso dell'interrogatorio delegato dal pubblico ministero

Del resto l'art. 373 c.p.p., che regola la *Documentazione degli atti* compiuti dal pubblico ministero, recherà, sempre a partire dal 30 dicembre 2022, le modifiche in nota evidenziate in **grassetto**, apportate dall'art. 18, comma 1, lett. e), n. 1) e n. 2, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.⁹

⁹ c.p.p. art. 373. Documentazione degli atti

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:

- a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
- b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
- c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
- d) delle **summari**e informazioni assunte a norma dell'articolo 362;
d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;
- e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

5. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di TRANI

Circolare per la Polizia Giudiziaria sulla applicazione della cd Riforma Cartabia -

Dal comma 2 bis dell'art. 373 c.p.p. si evince, dunque, che tanto gli interrogatori e i confronti con la persona sottoposta alle indagini quanto l'interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso assunto a norma dell'art. 363 c.p.p. devono essere necessariamente documentati, **anche nei casi di persona non detenuta**, "con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica".

Ne consegue che, ove il pubblico ministero eserciti la facoltà di delegare alla polizia giudiziaria il compimento degli atti sopra indicati a mente dell'art. 370 comma 1 c.p.p., i medesimi dovranno essere documentati con le modalità sopra indicate, pur non essendo le stesse richieste a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni come invece espressamente previsto dall'art. 141 bis c.p.p. per "ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione e che non si svolga in udienza".

5.2 Cosa fare

Nel caso di interrogatorio di indagato, appare opportuno prediligere la verbalizzazione attraverso mezzi di riproduzione audio-visiva, non solo nelle ipotesi in cui l'interrogato si trovi in stato detentivo per qualsiasi titolo. Nel caso di persona non detenuta, pur dovendo considerare la verbalizzazione in forma audiovisiva quale modalità di documentazione prioritaria, si potrà espletare documentare l'atto attraverso la fonoregistrazione, dando atto nel verbale della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico.

5.3 Quando

Si offre uno schema di sintesi delle novità introdotte dalla riforma in materia di interrogatorio della persona indagata:

Disposizione	Ipotesi	documentazione
Art. 141-bis	Interrogatorio di detenuto fuori udienza	Audiovideo In caso di impossibilità, solo audio, ma necessaria perizia o consulenza tecnica - a pena di inutilizzabilità
Art. 294	Interrogatorio di garanzia detenuto	Idem
Art. 294 co. 6-bis	Interrogatorio di garanzia non detenuto	Audiovideo o, se mancano risorse, solo audio.

6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 142.

6 LE INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA EX ART. 90-BIS

6.1 Premessa: cosa cambia con la Riforma Cartabia.

1) La persona offesa ha ora il più ampio catalogo di obblighi e facoltà indicati dall'art. 90 bis c.p.p. comma 1 (nel testo introdotto dall'art. 5 D. Lv. 150/2022): in pratica, il catalogo dell'art. 90 bis c.p.p. finora utilizzato dalla polizia giudiziaria e normalmente allegato alla querela o alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, deve venire integrato a far data dal 30 dicembre 2022 dai seguenti ulteriori avvisi:

- il querelante ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (nuova lettera *a) bis* dell'art. 90 bis c.p.p.);
- il querelante ha facoltà, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente (nuova lettera *a) ter* dell'art. 90 bis c.p.p.);
- il querelante ha l'obbligo, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione (nuova lettera *a) quater* dell'art. 90 bis c.p.p.);
- ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante nel domicilio dichiarato o eletto; in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente (nuova lettera *a) quinquies* dell'art. 90 bis c.p.p.);
- la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita della querela (nuova lettera *n) bis* dell'art. 90 bis c.p.p.);
- la persona offesa ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (nuova lettera *p) bis* dell'art. 90 bis c.p.p.);
- la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita della querela (nuova lettera *p) ter* dell'art. 90 bis c.p.p.). Tali ulteriori adempimenti comportano che nel catalogo degli avvisi presente nella vostra attuale modulistica, ove ora è scritto (in base alla attuale formulazione dell'art. 90 bis, comma 1, *lett. n)*, c.p.p.) che la persona offesa viene avvisata "della

possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione", queste ultime parole ("o attraverso la mediazione") dovranno essere eliminate.

2) la vittima del reato, e cioè la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona, deve venire informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa (art. 90 bis.1 c.p.p., introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f), D. Lv. 150/2022);

3) all'atto di presentazione della querela, come si è già detto nello specifico paragrafo dedicato all'art. 153 bis c.p.p. (§.3), alla persona offesa devono essere applicate le nuove disposizioni sul domicilio del querelante (art. 153 bis c.p.p., introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. e) D. Lv. 150/2022).

6.2 Cosa fare

Ove non siano già riportate nell'atto che si va a redigere, le informazioni alla persona offesa potranno essere impartite utilizzando il modulo allegato 4.

6.3 Quando

Anche in questo caso, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di procedimenti iscritti prima o dopo l'entrata in vigore della Riforma, anche questa parte della nuova disciplina in concreto potrà essere immediata applicata.

7 LA MODIFICA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ DI ALCUNI REATI

7.1 Premessa: cosa cambia con la Riforma Cartabia.

I seguenti reati diverranno procedibili a querela:

1) Reato di cui all'art. 582 co. 2 c.p.

Diventa procedibile a querela il delitto di lesioni lievi, con prognosi compresa tra 21 e 40 giorni, salva la ricorrenza di una delle aggravanti individuate dalla norma, e segnatamente:

- aggravante di cui all'art. 61 n. 11-octies)
- aggravanti di cui agli artt. 583 e 585, salve le circostanze fondate sul rapporto di parentela/convivenza tra il soggetto attivo e la persona offesa;
- Persona offesa incapace- in questo caso le lesioni devono avere una durata superiore a 20 giorni.

2) Reato di cui all'art. 590-bis CO. 1 c.p.

Viene sottoposto al regime di procedibilità a querela il delitto di lesioni stradali gravi e gravissime, purché non aggravato.

Come riportato nella relazione illustrativa, "La procedibilità a querela, in assenza di una o più delle sopramenzionate circostanze aggravanti, va infine tenuta ferma anche nell'ipotesi di pluralità di eventi lesivi, prevista dall'ultimo comma dell'art. 590 bis c.p. Tale disposizione riproduce analoghe previsioni contenute negli artt. 589, ult. co., 589 bis, ult. co. e 590, co. 4 c.p., che non configurano circostanze aggravanti bensì

Procura della Repubblica presso il Tribunale di TRANI

Circolare per la Polizia Giudiziaria sulla applicazione della cd Riforma Cartabia -

ipotesi speciali di concorso formale di reati, caratterizzate secondo la giurisprudenza (cfr. ad es. Cass. Sez. IV, 7 marzo 2017, n. 20340, CED 270167), da una mera unificazione quoad poenam dei singoli reati, i quali devono essere separatamente considerati, anche ai fini del regime di procedibilità a querela, che pertanto non viene meno in caso di pluralità di eventi lesivi, sempre che non ricorra una o più delle predette circostanze aggravanti”.

3) Reato di cui all'art. 605 CO. 1 c.p.

Diventa procedibile a querela il delitto di sequestro di persona non aggravato, salvo il caso in cui sia commesso nei confronti di soggetto incapace.

4) Reato di cui all'art. 610 CO. 1 c.p.

Il delitto di violenza privata diventa procedibile a querela, salva la ricorrenza di una delle aggravanti di cui al secondo comma (uso di arma, soggetto travisato, ecc.) e l'ipotesi in cui la persona offesa sia incapace.

5) Reato di cui all'art. 612 co. 2 c.p.

Diventa procedibile a querela di parte la minaccia "grave", salva la ricorrenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o l'incapacità della persona offesa.

6) Reato di cui all'art. 614 CO. 2 c.p.

Viene limitata la procedibilità di ufficio della violazione di domicilio aggravata: non è più sufficiente la violenza sulle cose, ma è necessaria, ai fini della procedibilità d'ufficio, la violenza sulle persone o se il colpevole è palesemente armato (salva in ogni caso la procedibilità di ufficio nel caso in cui la persona offesa sia incapace)

7) Reato di cui all'art. 624 co. 2 c.p.

L'intervento riformatore incide in modo assai pregnante sul regime di procedibilità del delitto di furto.

In sintesi, la procedibilità di ufficio residua esclusivamente per le ipotesi in cui il delitto vada ad impattare su profili pubblicistici, e segnatamente quelle contemplate dal n. 7) e 7-bis) dell'art. 625 c.p.; pertanto diviene procedibile a querela il caso di esposizione alla pubblica fede.

8) Reato di cui all'art. 634 c.p.

Diventa punibile a querela di parte la turbativa violenta nel possesso di beni immobili.

9) Reato di cui all'art. 635 co.1 c.p.

Anche il delitto di danneggiamento "con violenza e minaccia" diventa punibile a querela di parte, salva l'ipotesi di incapacità della persona offesa o nel caso in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto di cui all'art. 331.

10) Reato di cui all'art. 640 e 640-ter c.p.

In entrambi i casi, si esclude la procedibilità d'ufficio nell'ipotesi in cui il fatto abbia determinato un danno di ingente quantità.

11) Reato p. e p. dall'art. 659 co.1 c.p.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di TRANI

Circolare per la Polizia Giudiziaria sulla applicazione della cd Riforma Cartabia -

Il reato di cui al co. 1. risulta punibile a querela, nei casi in cui in cui la contravvenzione costituisce un reato contro la persona, essendo l'offesa diretta verso "le persone" e, in particolari, verso beni personali facenti capo a individui determinati: le loro occupazioni (intellettuali o manuali) e il loro riposo (ad esempio nelle ore notturne), salva l'ipotesi in cui sia relativo a ritrovi, spettacoli o trattenimenti pubblici, ovvero la persona offesa sia incapace. Resta punibile d'ufficio il reato di cui al co. 2, relativo all'esercizio irregolare di professioni o mestieri rumorosi, che descrive un'offesa spiccatamente pubblicistica.

12) Reato di cui all'art. 660 c.p.

Diventa punibile a querela, salva l'ipotesi in cui la persona offesa sia incapace.

7.2 Cosa fare

Per tutte le querele presentate a partire dal 30.12.2022 dovrà essere applicato il § 3 sopra riportato. Per i reati che sono perseguibili di ufficio sino al 30.12.2022 e diventano procedibili a querela dal 30.12. attualmente è previsto che:

"1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato." Dunque, la persona offesa può nel termine di novanta giorni dalla entrata in vigore presentare querela.

Fermo restando questo termine, una particolare premura si pone per i casi in cui per detti reati vi siano una misura cautelare pendente.

Quindi varrà la seguente distinzione.

7.2.1 Per i procedimenti con misure cautelari in atto

Al momento in cui questa circolare viene predisposta non è ancora stato convertito in legge il decreto legge che ha rinviato l'entrata in vigore della riforma.

Tuttavia risulta dai lavori parlamentare che sarebbe in procinto di essere approvata una norma transitoria che prevede quanto segue:

"2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi"

Dunque, una attenzione particolare deve essere posta alle misure cautelari personali in corso di esecuzione per reati che divengono procedibili a querela.

In questo caso dette misure *"perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela."*

L'Ufficio di Procura delegherà i servizi competenti a effettuare ogni utile ricerca della persona offesa e ad acquisire la querela.

Con questa circolare -in ogni caso e ad ogni buon conto- i Servizi di Polizia Giudiziaria in indirizzo sono delegati a partire dal 30.12 a ricercare le persone offese dei procedimenti nei quali sono in atto misure cautelari personali per reati procedibili a querela e ad acquisire la querela che le persone offese vorranno sporgere.

SOLTANTO in questo caso, immediatamente detta querela dovrà essere trasmessa a questo Ufficio (oltre che come di consueto in formato cartaceo e con NDR) ANCHE alla Segreteria amministrativa inviando una email al seguente indirizzo: querelecartabia.procura.trani@giustizia.it.

7.2.2 Per gli altri procedimenti

Per tutti gli altri procedimenti, i servizi riceveranno la querela che dovesse essere presentata, applicando la disciplina di cui al § 3 sopra indicato.

Tuttavia, si potrà *acquisire* la querela nei casi in cui una misura cautelare sia stata chiesta dal Pubblico Ministero ma il gip non si sia pronunciato, ovvero nei casi in cui sia stata la P.G. a rappresentare la opportunità di chiedere la misura cautelare in ragione di significative esigenze cautelari e il Pubblico Ministero non abbia ancora valutato quanto rappresentato dalla P.G.

In questi casi, sarà preferibile procedere quanto prima alla acquisizione della eventuale querela.

7.3 Quando

Riassuntivamente, a partire dal 30.12., la verifica della volontà della persona offesa di sporgere querela e la conseguente verbalizzazione della stessa assume carattere prioritario con il seguente ordine:

- a) (innanzi tutto) in tutti i procedimenti in cui vi sono misure cautelari in atto per detti reati (entro 12 giorni dal 30.12, onde consentire al Pubblico Ministero ed al GIP di provvedere entro 20 giorni dal 30.12);
- b) in tutti procedimenti in cui sono state chieste o sollecitate misure cautelari.

Sarà attesa l'iniziativa della persona offesa in tutti gli altri casi.

8 LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE VANE PERQUISIZIONI DI INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

8.1 Premessa: cosa cambia con la Riforma Cartabia.

8.1.1 Con riferimento alle (vane) perquisizioni di iniziativa della polizia giudiziaria

La precedente formulazione dell'art. 352 c.p.p. prevedeva la convalida delle perquisizioni compiute d'iniziativa della polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero nelle 48 ore successive, dopo la verifica della ricorrenza dei presupposti.

La riforma interviene su tre aspetti:

- a) si prevede che il pubblico ministero nelle 48 ore dal ricevimento del verbale valuti l'emissione di un decreto *motivato* di convalida della perquisizione. Il riferimento alla motivazione del decreto è assente nella formulazione della norma precedente alla riforma, anche se di fatto ovviamente il Pubblico Ministero procede comunque alla verifica dei presupposti, generalmente convalidando senza esplicitare l'iter logico seguito;
- b) soprattutto, va evidenziato il nuovo comma 4 *bis* dell'art. 352 c.p.p. prevede, nel caso in cui alla perquisizione non consegua un sequestro – le cosiddette perquisizioni *negative* – il potere di opposizione da parte della persona sottoposta alle indagini o della persona

perquisita, nel termine di 10 giorni dalla data in cui abbiano avuto conoscenza del decreto di convalida. Questo significa che gli specifici elementi esposti dalla p.g. e valutati dal Pubblico Ministero dovranno essere esaminati dal Giudice;

c) indirettamente si suppone che il Pubblico Ministero debba notificare all'indagato il decreto di convalida.

8.1.2 Con riferimento alle (vane) perquisizioni disposte dal Pubblico Ministero

Opposizione può essere proposta anche avverso il decreto di perquisizione disposta dal Pubblico Ministero, quando alla esecuzione non sia seguito il sequestro.

8.2 Cosa fare

8.2.1 Indicazione degli elementi legittimanti la perquisizione

Nei verbali relativi alle perquisizioni compiute ai sensi dell'art. 352 c.p.p., pertanto, occorre che la polizia giudiziaria indichi gli indizi di reato e gli altri elementi di fatto (atteggiamenti, circostanze ed ogni altro elemento ritenuto utile) che hanno giustificato l'atto, per consentire al pubblico ministero di emettere un decreto di convalida che sia motivato. Tale indicazione è di fondamentale rilievo, pur considerando che la polizia giudiziaria, nella maggior parte dei casi, si troverà dinnanzi ad una notizia di reato in fase di delineazione e pertanto a tale stato del procedimento, assolutamente fluido, andrà rapportata l'indicazione di elementi indiziari.

Qualora la perquisizione sia dovuta all'esecuzione di una misura cautelare, si potrà far anche rinvio sinteticamente ad essa per gli indizi; inoltre la perquisizione sarà legittimata dall'esecuzione della stessa misura custodiale.

8.2.2 Notifica del decreto motivato di convalida emesso dal pubblico ministero

Come detto, il termine per opporsi alla perquisizione decorre dalla conoscenza del decreto di convalida emesso dal pubblico ministero; pertanto il pubblico ministero disporrà la notifica all'indagato – eventualmente con delega per l'esecuzione alla polizia giudiziaria – del suddetto decreto di convalida, nel solo caso in cui la polizia giudiziaria abbia proceduto alla perquisizione nei confronti di un indagato che fosse **assente** al momento dell'atto e nel solo caso di perquisizioni negative; per gli indagati **presenti**, invece, la conoscenza diretta dell'atto a cui sono stati sottoposti esclude la necessità di notificare il decreto, essendo a conoscenza, astrattamente, dell'esistenza di un procedimento penale.

Il decreto motivato di convalida sarà notificato solo con riferimento al fatto che sia stata compiuta una perquisizione, non all'esistenza di un eventuale procedimento penale.

8.2.3 Notifica del decreto di perquisizione all'indagato

Questo Ufficio avrà cura di disporre in sede di adozione del decreto di perquisizione che, anche se la perquisizione è negativa ed anche se l'indagato che non è destinatario dell'attività di perquisizione, esso sia notificato a quest'ultimo.

Ad ogni modo, sarà cura della P.G. seguire le indicazioni che – di volta in volta – il Pubblico Ministero impartirà nel decreto.

8.3 Quando

8.3.1 Con riferimento alle perquisizioni negative di iniziativa

Il legislatore non è intervenuto su tutte le ipotesi di perquisizioni di iniziativa della P.G.

Le medesime ragioni che giustificano l'esistenza di molteplici ulteriori previsioni di perquisizioni di iniziativa con regime in tutto o in parte diverso hanno evidentemente suggerito di non estendere l'onere della notifica della convalida e la previsione del meccanismo di impugnazione alle perquisizioni cd extra codicem.

Il dettato normativo riformato fa infatti riferimento all'art. 352 del codice di procedura penale, pertanto per le perquisizioni di diversa tipologia (ad esempio, indicando le più ricorrenti, la perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S., ex art. 4 l. 152 del 1975, nonché ex art. 103 d.p.r. 309/1990) che hanno una disciplina speciale, sia per campo di applicazione (stupefacenti, armi, ecc.), che per presupposti richiesti (ad esempio l'art. 4 l. 152 del 1975, in materia di armi, indica presupposti che rinforzano la tesi della specialità di tale perquisizione: "*di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili*"), non si applica la disciplina della riforma.

Per tali perquisizioni ed ispezioni, se *negative*, si seguirà la disciplina attualmente vigente in punto di indicazione degli elementi probatori e di trasmissione al pubblico ministero. Non verrà notificato il decreto di convalida.

8.3.2 Con riferimento alle perquisizioni negative in esecuzione di decreto

La notifica del decreto di perquisizione sarà effettuata nei casi in cui il Pubblico Ministero lo abbia disposto.

9 LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PROROGA DEI TERMINI DI INDAGINI

9.1 Premessa: cosa cambia con la Riforma Cartabia.

La disciplina della proroga dei termini di indagini è stata modificata. Per le contravvenzioni il primo termine resta di sei mesi, per i delitti di un anno, per i delitti di cui all'art. 407 lett.a) di 18 mesi.

Ottenere l'unica proroga possibile diventa più difficile per il Pubblico Ministero: non basta che ricorra una *giusta causa* (quale potrebbe essere un ritardo della polizia giudiziaria nel riscontrare la delega del Pubblico Ministero) ma occorre la *complessità dell'indagine*.

Inoltre l'eventuale incompletezza delle indagini con la riforma Cartabia pesa maggiormente sulla scelta di chiedere la archiviazione perché la riforma ha fissato dei presupposti più rigorosi per l'esercizio della azione penale, sicché è fondamentale che le indagini siano complete nel termine previsto.

Oltre tutto (ma il tema non è affrontato in queste note) una volta decorso il termine di indagini preliminari il Pubblico Ministero può essere costretto comunque alla *discovery* di tutti gli atti o alla assunzione di determinazioni conclusive, sempre che il Procuratore Generale non avochi a sé il procedimento.

È previsto, in tal caso, un meccanismo per cui si debba avvisare l'indagato delle stesse e che gli consente di conoscere tutti gli atti.

Pertanto un ritardo nell'esito di una attività delegata vanificherà del tutto il segreto.

9.2 Cosa fare

È assolutamente indispensabile che le deleghe siano evase nei tempi indicati nella delega. Questo Ufficio ha già adottato impartito indicazioni che di seguito si riportano:

9.2.1 Le previsioni del progetto organizzativo

Il progetto organizzativo di questo Ufficio già prevede quanto segue:

Al fine di consentire a questo Ufficio di compiere tempestivamente le attività di indagine necessarie alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, si dispone quale ulteriore direttiva circa l'utilizzo della P.G.:

- a) ogni delega di indagine diretta alla polizia giudiziaria deve riportare espressamente il termine entro il quale non soltanto le indagini siano compiute, ma avvenga la trasmissione degli atti di indagine compiuti (e essi pervengano a questo Ufficio);
- b) *il termine ovviamente, da un lato, va rapportato alla natura e complessità delle attività di indagine oggetto della delega (avendo cura di considerare che i servizi di Polizia Giudiziaria devono avere la concreta possibilità di evadere le molteplici deleghe che pervengono loro e che pertanto non è ragionevole fissare sistematicamente termini brevi anche quando si delegano attività che non rivestono particolare urgenza), dall'altro, deve essere compatibile con la scadenza del termine di cui all'art. 405 c.p.p., tenendo cioè conto anche della eventuale necessità dell'espletamento di ulteriori indagini conseguenti a quelle in precedenza delegate ed eseguite. A titolo meramente esemplificativo i termini per le ordinarie e non urgenti indagini delegate ai servizi di P.G. possono estendersi da 30 giorni a 90 giorni;*
- c) *salvo che il magistrato ritenga di disporre diversamente, la P.G. delegata, nel caso di impossibilità di completare le indagini nel termine previsto nella delega, rappresenta questa difficoltà prima della scadenza del termine al P.M. al fine di consentire di prorogarlo: la richiesta tempestiva consente al magistrato di non subire il protrarsi delle indagini senza poter predisporre, ove necessario, una tempestiva e motivata richiesta di proroga dei termini. Di tutto ciò opportunamente la delega può dare esplicitazione;*
- d) *la delega di indagini dispone in merito alla eventuale facoltà di subdelega, indicandone anche le modalità di esercizio ed in particolare precisando – salvo che il magistrato ritenga di disporre diversamente – che resta in capo alla P.G. delegata (ancorché subdelegante) il compito di raccogliere tutti gli atti di indagine espletati in esecuzione della delega (sia quelli direttamente compiuti, sia quelli subdelegati ad altra P.G.) e trasmetterli tutti insieme all'Ufficio del P.M., nel termine stabilito, ad evasione della delega ricevuta. In altre parole, anche gli atti di indagine per il cui compimento è stata subdelegata altra P.G. (ad es. assunzione di sommarie informazioni da persona residente in altra zona del territorio) devono essere acquisiti dalla P.G. delegata dal P.M., che deve provvedere poi a trasmetterli a questo ufficio unitamente agli atti direttamente espletati e ad evasione della delega ricevuta;*
- e) *la delega può opportunamente specificare che lo specifico servizio di P.G. delegato non deve limitarsi ad una mera trasmissione al P.M. degli atti di indagine compiuti (direttamente e/o subdelegando altra P.G.) ma deve accompagnare tale trasmissione con una informativa conclusiva, contenente l'illustrazione sintetica delle attività di indagine compiute e delle loro risultanze (ad es. elencando tutte le persone sentite e riportando, per ciascuna di esse, il contenuto sintetico delle dichiarazioni rese).*

Ciò consente di far sì che l'Ufficiale di Polizia giudiziaria che svolge le principali attività di indagini:

1. *sia informato dello sviluppo complessivo delle indagini;*

2. *sia messo in condizione di integrare con elementi la cui rilevanza può essere resa evidente soltanto dalle ulteriori acquisizioni fatte di altro servizio di P.G.;*
 3. *possa più efficacemente deporre nel corso del dibattimento.*
- Consente inoltre al P.M. di meglio ottemperare all'obbligo di comunicazione di cui al § seguente.*

9.3 Quando

Tutti i termini fissati nelle deleghe del Pubblico Ministero devono essere rispettati.

10 LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL'ISCRIZIONE DELL'INDAGATO

10.1 Premessa: cosa cambia con la Riforma Cartabia.

Le nuove disposizioni in materia di iscrizione comportano tra l'altro la possibilità per il giudice di retrodatare l'iscrizione.

Si rende necessario per il pubblico ministero iscrivere immediatamente la notizia di reato (o il nuovo indagato) non appena emergano ai suoi atti elementi indiziari a carico.

Da tale momento, infatti, decorrono i termini di indagine e il giudice, anche su richiesta di parte, può disporre l'accertamento sul corretto esercizio del potere-dovere di iscrizione.

Nell'art. 335 il legislatore ha chiarito cosa vada considerato indizio, idoneo per l'iscrizione della notizia di reato o dell'indagato nell'apposito registro: *"la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto"*.

Appare evidente che anche un fatto esposto da un denunciante, querelante o da una persona sentita a sommarie informazioni sia idoneo per iscrivere una notizia di reato, in assenza di altri riscontri, soltanto se appaia **determinato** – ovvero sufficientemente circostanziato e descritto – **e non inverosimile** – pertanto dotato di credibilità, anche se ridotta.

Se successivamente il Giudice dovesse retrodatare l'iscrizione di un reato ad una data antecedente a quella del Pubblico Ministero, il termine di indagine sarà computato da quella data, con il rischio quindi che gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di indagine da computarsi a partire dalla nuova e antecedente data indicata dal Giudice possano essere considerati inutilizzabili se non *coperti* da una tempestiva proroga.

10.2 Cosa fare

Per consentire al pubblico ministero di esercitare il potere-dovere di iscrizione in maniera tempestiva, oltre che con la comunicazione della notizia di reato, anche successivamente durante le indagini, occorrerà che -nelle informative interlocutorie in cui vengono riportati elementi a carico di persone non indagate ovvero per l'iscrizione di altri reati a carico di persone già indagate- siano chiaramente indicati i nuovi fatti reato oppure le generalità del soggetto che si ritiene responsabile di un reato così da poter procedere alla iscrizione..

Pertanto, anche quando la notizia di reato emerga da intercettazioni, al fine di rendere più agevole il lavoro di aggiornamento o nuova iscrizione, la polizia giudiziaria depositerà

Procura della Repubblica presso il Tribunale di TRANI

Circolare per la Polizia Giudiziaria sulla applicazione della cd Riforma Cartabia -

una nota specifica, che racchiuda, in maniera concisa, i nuovi elementi e li evidenzi graficamente.

Non era e non è corretta, invece, la prassi di riportare in occasione della richiesta di proroga delle intercettazioni una successione di trascrizioni di conversazioni che non evidenzi invece in modo chiaro e sintetico quali siano i nuovi elementi che giustificano il protrarsi delle intercettazioni.

Devono essere riportati, dunque, nuovi e chiari elementi: rispetto ad essi poi si rimarcherà -nei casi di agevole lettura del fatto (p.es. nei casi di detenzione illecita di stupefacenti) e con esclusione di quelli in cui complessa è la valutazione giuridica (complesse vicende di delitti contro la p.a.) se siano ravvisabili nuovi reati e nuove persone da indagare.

La presente circolare -la cui predisposizione ha potuto beneficiare sia della preziosa collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, sia dell'apporto dei singoli magistrati di questo Ufficio- viene inviata a:

- a) tutti i servizi di polizia giudiziaria di questo circondario, per diretta applicazione;
- b) tutti i servizi di polizia giudiziaria del capoluogo del distretto con ambito di competenza esteso a questo circondario, per diretta applicazione;
- c) la sezione di polizia giudiziaria in sede ed il personale di polizia giudiziaria aggregato, per diretta applicazione;
- d) ai Comandi gerarchicamente sovraordinati ai servizi sub a) indicati, affinché vogliano assicurarsi che tutti i servizi da essi dipendenti e rientranti nelle categorie sopra sub a) e b) si attengano alle indicazioni riportate, assicurando quanto necessario alla concreta attuazione (p.es. dispositivi per la audioregistrazione);
- e) al sig. Procuratore Aggiunto ed ai colleghi, costituendo questa circolare -per la parte relativa all'Ufficio- direttiva interna, peraltro condivisa nelle riunioni di preparazione;
- f) per opportuna conoscenza, al sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari.

Trani, 23.12.2022


Renato Nitti, Procuratore della Repubblica

Si allega:

ALLEGATO 1: VERBALE EX ART. 161 COMMI 01 E 1 C.P.P.;

ALLEGATO 2: VERBALE EX ART. 153 BIS C.P.P.

ALLEGATO 3: INFORMAZIONI EX ART. 90 BIS C.P.P.

ALLEGATO 4: VERBALE EX ART. 351 C.P.P.

1	PREMESSA: ambito.....	2
1.1	Territoriale.....	3
1.2	Di materia.....	3
1.3	Cronologico.....	3
2	IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI, AVVERTIMENTO EX ART. 161,COMMA 01, C.P.P. E DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO AI SENSI DELL'ART. 161, COMMA 1, C.P.P.....	3
2.1	Premessa: cosa cambia con la riforma Cartabia.	3
2.2	Cosa fare.....	4

Procura della Repubblica presso il Tribunale di TRANI

Circolare per la Polizia Giudiziaria sulla applicazione della cd Riforma Cartabia -

2.3	Quando	5
2.4	Precisazione in tema di identificazione	5
3	DOMICILIO DEL QUERELANTE E NOTIFICAZIONI AL QUERELANTE	6
3.1	Premessa: cosa cambia con la Riforma Cartabia	6
3.2	Cosa fare	6
3.3	Quando	7
4	LA DOCUMENTAZIONE DELLE "ALTRE SOMMARIE INFORMAZIONI" (CD S.I. TESTIMONIALI)7	
4.1	Premessa: cosa cambia con la Riforma Cartabia.	7
4.1.1	Le altre sommarie informazioni ex art. 351	7
4.1.2	Le sommarie informazioni ex artt. 362 e 370.....	9
4.2	Cosa fare	9
4.3	Quando	10
5	LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DELL'INDAGATO E DELL'INTERROGATORIO DELEGATO.....	11
5.1	Premessa: cosa prevede la riforma Cartabia.....	11
5.1.1	Le sommarie informazioni dall'indagato ex art. 350.....	11
5.1.2	L'interrogatorio delegato ex art. 370 co 1 bis	12
5.2	Cosa fare	13
5.3	Quando	13
6	LE INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA EX ART. 90-BIS	14
6.1	Premessa: cosa cambia con la Riforma Cartabia.	14
6.2	Cosa fare	15
6.3	Quando	15
7	LA MODIFICA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ DI ALCUNI REATI.....	15
7.1	Premessa: cosa cambia con la Riforma Cartabia.	15
7.2	Cosa fare	17
7.2.1	Per i procedimenti con misure cautelari in atto.....	17
7.2.2	Per gli altri procedimenti	18
7.3	Quando	18
8	LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE VANE PERQUISIZIONI DI INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA	18
8.1	Premessa: cosa cambia con la Riforma Cartabia.	18
8.1.1	Con riferimento alle (vane) perquisizioni di iniziativa della polizia giudiziaria.....	18
8.1.2	Con riferimento alle (vane) perquisizioni disposte dal Pubblico Ministero	19
8.2	Cosa fare	19
8.2.1	Indicazione degli elementi legittimanti la perquisizione	19
8.2.2	Notifica del decreto motivato di convalida emesso dal pubblico ministero	19
8.2.3	Notifica del decreto di perquisizione all'indagato	19
8.3	Quando	20
8.3.1	Con riferimento alle perquisizioni negative di iniziativa.....	20
8.3.2	Con riferimento alle perquisizioni negative in esecuzione di decreto	20
9	LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PROROGA DEI TERMINI DI INDAGINI	20
9.1	Premessa: cosa cambia con la Riforma Cartabia.	20
9.2	Cosa fare	21
9.2.1	Le previsioni del progetto organizzativo	21
9.3	Quando	22
10	LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL'ISCRIZIONE DELL'INDAGATO	22
10.1	Premessa: cosa cambia con la Riforma Cartabia.	22
10.2	Cosa fare	22